



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 254

Resoconti

Supplemento

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 febbraio 2010

INDICE

Commissioni permanenti

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	Pag. 3
---	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 2 febbraio 2010

152^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito e conclusione dell'esame.)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

La Commissione procede all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1956/13/1, a condizione che nel dispositivo la parola: «consenso» sia sostituita con la seguente: «parere». Invita quindi i presentatori dell'ordine del giorno G/1956/13/2 a ritirarlo.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) non accoglie la proposta di modifica suggerita dal Relatore e ritira l'ordine del giorno G/1956/13/1 in vista della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore ALICATA (*PdL*) ritira l'ordine del giorno G/1956/13/2 in vista della sua presentazione in Assemblea.

Il presidente D'ALÌ dà lettura del parere della 5^a Commissione sul testo del decreto-legge e del parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11. Esprime quindi il parere su alcuni emendamenti con riferimento ai quali si era precedentemente riservato, formulando un avviso favorevole sull'emendamento 9.3, contrario sugli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 14.24, 15.10, 15.11, 15.12 e 17.20 e rimettendosi al Governo sugli emendamenti 17.13 e 17.14.

Il sottosegretario MENIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 9.1, 10.5001, 11.45 e 17.15 (testo 2), esprime parere favorevole – salvo il parere della 5^a Commissione – sugli emendamenti 17.13 e 17.14 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.3.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1000.

Il presidente D'ALÌ, fa presente che la 5^a Commissione ha formulato un parere non ostativo sull'emendamento 1.1, a condizione che venga modificato con l'inserimento di un clausola che prevede l'invarianza finanziaria della disposizione recata dallo stesso emendamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si dichiara disponibile ad accettare la riformulazione suggerita dal parere della 5^a Commissione.

Dopo un breve dibattito sulla nomina dei sindaci dei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 a subcommissari, nel quale intervengono i senatori ASTORE (*Misto*), FERRANTE (*PD*), LEGNINI (*PD*) ed il presidente D'ALÌ, la Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 1.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FLUTTERO (*PdL*) e del senatore DELLA SETA (*PD*), l'emendamento 1.2 è posto ai voti e quindi approvato.

Posto ai voti, risulta inoltre approvato l'emendamento 1.1001.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 1.3.

Il presidente D'ALÌ fa presente che la 5^a Commissione ha espresso un parere non ostativo sull'emendamento 1.4 a condizione che in fine dello stesso emendamento siano aggiunte le parole: «ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti».

Il senatore LEGNINI (*PD*) riformula l'emendamento 1.4 nel senso indicato dal parere della 5^a Commissione.

Il senatore LUSI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4 (testo 2) facendo presente che tale emendamento soddisfa la necessità di una interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) è approvato.

Il presidente D'ALÌ invita il senatore Legnini a riformulare l'emendamento 1.5 sostituendo le parole «un'informativa» con la seguente: «informative» e le parole «l'informativa è trasmessa» con le seguenti: «le informative sono trasmesse».

Il senatore LEGNINI (*PD*) riformula l'emendamento con le modifiche suggerite dal Relatore.

Il senatore ASTORE (*Misto*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.5 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti al testo del decreto-legge presentati dal senatore D'Alia.

Sono posti quindi congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore ALICATA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.9.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1000 e 3.1.

Il presidente D'ALÌ invita il senatore Della Seta a ritirare l'emendamento 3.2, sul quale il parere della 5^a Commissione è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il senatore DELLA SETA (*PD*) insiste per la votazione, l'emendamento 3.2 è posto ai voti e respinto.

Il presidente D'ALÌ invita la senatrice Bianchi al ritiro degli emendamenti 3.3 e 3.4, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché la senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut*) insiste per la votazione, gli emendamenti 3.3 e 3.4, votati separatamente, sono respinti.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 4.3.

Dopo un breve dibattito sulla necessità del coinvolgimento degli enti locali nelle attività di determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, nel corso del quale intervengono i senatori DELLA SETA (*PD*) e MAZZUCONI (*PD*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.4.

È quindi approvato l'emendamento 4.1000.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, ritira l'emendamento 5.1.

Il senatore CARRARA (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 5.0.1 (testo 2), con riferimento al quale il Relatore esprime parere favorevole per le parti sulle quali la 5^a Commissione non ha espresso contrarietà.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che l'emendamento in esame sia estraneo rispetto all'oggetto del decreto-legge in conversione.

Il senatore MOLINARI (*PD*) chiede chiarimenti sui termini in cui la 5^a Commissione ha espresso il proprio parere sull'emendamento in esame.

Dopo un breve dibattito la Commissione conviene per l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Si svolge quindi un approfondito dibattito sull'emendamento 6.2, che reca la quantificazione del valore di trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, nel quale intervengono i senatori RANUCCI (*PD*), ASTORE (*Misto*), MAZZUCONI (*PD*), DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), FERRANTE (*PD*), il presidente D'ALÌ ed il sottosegretario MENIA. Su richiesta di quest'ultimo la Commissione conviene di accantonare temporaneamente gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8 e di procedere con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, ha ritirato l'emendamento 9.2, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 9.1, 9.5001 e 9.3.

Con distinte votazioni l'emendamento 9.4 è respinto, mentre l'emendamento 9.5002 è approvato.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 10.1000, 10.1, 10.2 e 10.1001.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira gli emendamenti 10.3 e 10.4.

Il senatore ASTORE (*Misto*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 10.5, che all'esito del voto risulta respinto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 10.6 che, posto ai voti, è respinto.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.1002.

Il senatore ASTORE (*Misto*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 10.7, che all'esito del voto risulta respinto.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.8.

Il presidente D'ALÌ fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 10.9, a condizione dell'inserimento di una clausola d'invarianza della spesa.

Il senatore DE LUCA (*PD*) riformula in tal senso il testo dell'emendamento che reca la sua firma.

L'emendamento 10.9 (testo 2) è quindi posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 10.5001, 10.10 e 10.0.1.

L'emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Dopo che i senatori ASTORE (*Misto*) e RANUCCI (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 11.2, lo stesso è posto ai voti e respinto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.3 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.4, che, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.5 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore ASTORE (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 11.6.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira gli emendamenti 11.9, 11.12, 11.22, 11.24, 11.32 e 11.0.1.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 11.6, 11.7 e 11.8, di identico contenuto, che risultano respinti.

Gli emendamenti 11.10 e 11.11, di identico contenuto sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

L'emendamento 11.13 risulta invece approvato.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti di identico contenuto 11.14, 11.15 e 11.16 risultano approvati.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.17 che, all'esito del voto, risulta respinto.

Il senatore DE LUCA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 11.18.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.18 sottolineando la difficoltà di applicare le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 da parte dei comuni delle isole del golfo di Napoli.

Posto ai voti l'emendamento 11.18 è respinto.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 11.19.

Con un'unica votazione gli emendamenti 11.20 e 11.21, di contenuto identico, sono respinti.

Si svolge quindi un breve dibattito sull'emendamento 11.35 (testo 3), nel quale intervengono i senatori DELLA SETA (*PD*) e FERRANTE (*PD*), il presidente D'ALÌ ed il sottosegretario BERTOLASO. Di seguito lo stesso emendamento è posto ai voti e respinto.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, ritira gli emendamenti 11.23, 11.44, 11.55 e 11.58.

Posto ai voti l'emendamento 11.1000 risulta approvato.

Il senatore ASTORE (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 11.25.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 11.25 e 11.28 risultano respinti.

Con una unica votazione anche gli identici emendamenti 11.26 e 11.27 risultano respinti.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.29 e 11.30.

Gli emendamenti 11.31 e 11.33, di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

I senatori DELLA SETA (*PD*) e MAZZUCONI (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 11.34 che, al voto, è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40 e 11.41.

Con una unica votazione sono poi respinti gli identici emendamenti 11.42 e 11.43.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 11.45.

Il senatore MONTI (*LNP*) ritira gli emendamenti 11.46 e 11.47.

Posti ai voti è approvato l'emendamento 11.48.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 11.49, 11.50, 11.51, 11.53, 11.52 e 11.54.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 11.1001, 11.56, 11.1002 e 11.57.

Il presidente D'ALÌ propone di sospendere la seduta in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17 del decreto-legge.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 17,15 riprende alle ore 18,45.

La Commissione riprende l'esame dell'emendamento 5.0.1 (testo 2) precedentemente accantonato.

Il senatore FERRANTE (*PD*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) in ragione dell'estraneità rispetto al contenuto del decreto in esame.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.1 (testo 2) è respinto.

La Commissione procede ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge precedentemente accantonati.

All'esito del voto, l'emendamento 6.1000 risulta approvato.

Si svolge di seguito un approfondito dibattito sull'opportunità di indicare in una disposizione legislativa il valore del termovalorizzatore di Acerra. A tale dibattito prendono parte i senatori FERRANTE (*PD*), ASTORE (*Misto*), FLUTTERO (*PdL*), RANUCCI (*PD*), MOLINARI

(PD), MAZZUCONI (PD), DE LUCA (PD), ORSI (PdL), LEGNINI (PD), PICCIONI (PdL), il presidente D'ALÌ ed il sottosegretario BERTOLASO.

Allo scopo di trovare un'intesa sul testo dell'emendamento da porre in votazione, il presidente D'ALÌ propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle 19,46 riprende alle ore 19,58.

L'emendamento 1.1 (testo 2), precedentemente accantonato, posto ai voti risulta respinto.

Il presidente D'ALÌ ritira l'emendamento 7.5001, il cui contenuto viene trasposto nella riformulazione dell'emendamento 6.2.

Posto ai voti l'emendamento 6.2 (testo 2) risulta approvato.

All'esito del voto l'emendamento 6.1 risulta respinto.

Il senatore DELLA SETA (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 che risulta respinto.

Il senatore ASTORE (*Misto*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti agli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 a firma del senatore D'Alia.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.1001.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 7.7 risulta respinto, mentre gli emendamenti 7.5002 e 7.8 risultano approvati.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RANUCCI (PD) l'emendamento 7.9 risulta respinto.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 7.5003, 7.1002 e 7.1003.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore RANUCCI (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.3.

Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Il presidente D'ALÌ in qualità di relatore ritira l'emendamento 9.2.

In esito a separate votazioni sono approvati gli emendamenti 9.1, 9.5001, 9.3, e 9.5002, mentre l'emendamento 9.4 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

153^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente D'ALÌ avverte che è pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti agli articolo da 12 a 18 del decreto-legge.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 12.2.

Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 12.1 e respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4, di identico contenuto.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 13.1.

Il senatore MONTI (*LNP*) ritira l'emendamento 13.3.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, ritira l'emendamento 13.5.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.2 e 13.4, mentre l'emendamento 13.5001 risulta approvato.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti agli articoli 14, 15, 16 e 17 di cui sono firmatari il senatore Gasbarri e la senatrice Adamo.

Il presidente D'ALÌ in qualità di relatore ritira l'emendamento 14.4.

Il senatore MONTI (*LNP*) ritira l'emendamento 14.12.

Il senatore ALICATA (*PdL*) ritira gli emendamenti 14.24 e 14.25.

Il sottosegretario BERTOLASO ritira l'emendamento 14.0.1.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.5 e 14.6.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.7 e 14.8, di identico contenuto sono respinti.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 14.700 e 14.1000.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.9 e 14.10, di identico contenuto, sono respinti.

Posto ai voti l'emendamento 14.11 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.13 e 14.14 di identico contenuto sono respinti.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.15.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 14.15 e 14.16 di identico contenuto sono respinti.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 14.21.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 14.17, 14.18, 14.19, 14.21, 14.22, 14.23, 14.0.2 (testo 3) ed approvati gli emendamenti 14.1001, 14.20 e 14.5001.

Il presidente D'ALÌ in qualità di relatore ritira il subemendamento 15.200 (testo 2)/1.

Il sottosegretario BERTOLASO ritira l'emendamento 15.500.

Posto ai voti l'emendamento 15.1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 15.2 e 15.3, di identico contenuto, sono respinti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.5 e 15.6 di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 15.7 e 15.5001 risultano approvati, mentre risultano respinti gli emendamenti 15.8 e 15.9.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 15.10 e 15.11, di contenuto identico, sono approvati.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 15.12, 15.13 e 15.14 (testo 2).

Il senatore GRILLO (*PdL*) interviene incidentalmente sottolineando la necessità di prevedere una norma specifica per i collegi arbitrali, già costituiti, in pendenza di giudizio.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 15.600 (testo 2), che estende a sessantacinque il numero dei sottosegretari.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) dichiara il voto favorevole sullo stesso emendamento.

Posti separatamente ai voti l'emendamento 15.600 (testo 2) e 15.200 (testo 2) risultano approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.15, 15.16, 15.17, 15.0.2 e 15.0.3, mentre risultano approvati gli emendamenti 15.0.1 (testo 3) e 15.0.701.

Gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti e risultano respinti.

È altresì respinto l'emendamento 16.6.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRANTE (*PD*) sull'emendamento 16.7, la Commissione conviene di accantonare temporaneamente i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 per procedere alla votazione di quelli riferiti all'articolo 17.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, ritira gli emendamenti 17.3, 17.15 (testo 2), 17.500, 17.0.4.

Il senatore ALICATA (*PdL*) ritira gli emendamenti 17.12, 17.14 e 17.0.5.

Il senatore MONTI (*LNP*) ritira gli emendamenti 17.13 e 17.14.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17.1 che prevede la soppressione dell'articolo 17, articolo che rappresenta, a suo avviso, la peggiore delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Il senatore DE LUCA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 17.1.

I senatori GRILLO (*PdL*), MONTI (*LNP*) e ORSI (*PdL*) esprimono una valutazione contraria alla soppressione dell'articolo 17.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 17.1 e 17.2, di identico contenuto, risultano respinti.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 17.4, 17.5 e 17.6.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) ritira l'emendamento 17.7 e sottoscrive l'emendamento 17.18 (testo 2), che posto ai voti è approvato.

L'emendamento 17.9, posto ai voti, risulta respinto.

Gli emendamenti 17.10 e 17.11, di identico contenuto, sono posti ai voti congiuntamente e respinti.

Il senatore FERRANTE (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 17.19.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 17.0.1.

Il presidente D'ALÌ fa presente che le esigenze sottese agli emendamenti relative a zone colpite da eventi alluvionali potranno essere approfondite in sede di Assemblea.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.17, 17.18, 17.19, 17.20 e 17.0.1.

I senatori DELLA SETA (*PD*) e FERRANTE (*PD*) dichiarano il voto contrario sull'emendamento 17.0.2 che, posto ai voti congiuntamente all'emendamento 17.0.3, di identico contenuto, risulta respinto.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 17.0.6.

Il senatore GRILLO (*PdL*) manifesta la propria perplessità a seguito dell'approvazione del predetto emendamento che dispone in materia di dragaggio dei siti di interesse nazionale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 17.0.7.

Il sottosegretario BERTOLASO ritira l'emendamento 17.0.100.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore DELLA SETA (*PD*) sull'emendamento 17.0.8, quest'ultimo è posto ai voti e quindi approvato.

Risultano approvati con distinte votazioni anche gli emendamenti 17.0.9 e 18.5001 (testo 2).

Prima di concludere l'esame degli emendamenti con la votazione dei restanti emendamenti all'articolo 16 del decreto-legge, il presidente D'ALÌ propone una breve sospensione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 23,10 riprende alle ore 23,15.

Il presidente D'ALÌ sottolinea l'opportunità di approvare l'emendamento 16.3000 e di respingere tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 in vista dell'esame in sede di Assemblea delle questioni ad essi sottese.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.3000, che risulta approvato.

La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame con gli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e dando mandato ad apportare le eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 23,25.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1956

(al testo del decreto-legge)

G/1956/13/1

DI NARDO

La 13^a Commissione, in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»,

considerato che:

il terzo comma dell'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede che i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali,

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede applicativa della disposizione in oggetto, l'acquisizione del consenso delle amministrazioni interessate.

G/1956/13/2

FLERES, ALICATA

La 13^a Commissione, in sede di discussione dell'A.S. 1956, recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge richiamato, al comma 1 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile;

già dal 13 gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di stato di emergenza per predisporre e partecipare con tempestività agli interventi di aiuto alla Repubblica di Haiti colpita dal violento sisma;

dal 14 gennaio 2010 nell'isola di Haiti è al lavoro l'*advanced team* italiano composto da personale del Dipartimento della protezione civile, della Croce Rossa italiana e della Difesa inviato dal Governo,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di ridurre temporaneamente il *jackpot* e le vincite del lotto, del superenalotto, del totocalcio e degli altri giochi, al fine di destinare le somme così raggiunte agli aiuti per le popolazioni di Haiti colpite dal violento terremoto dei giorni scorsi.

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» con le seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009».

1.1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze».

1.1 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere».

1.2

FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

1.1001

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009», *inserire le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009».

1.3

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, hanno diritto alla sospensione o al differimento per un periodo non superiore a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con-

tro gli infortuni e le malattie professionali. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate.

2-ter. Gli adempimenti di cui al comma 2-bis scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo».

1.4

LUSI, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».

1.4 (testo 2)

LUSI, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti».

1.5

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa sulle spese sostenute nella fase di emergenza. L'informativa è trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e a conclusione dell'emergenza».

1.5 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e a conclusione dell'emergenza».

1.6

D'ALIA, BIANCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.7

DE LUCA, DELLA SETA, LEGNINI, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.8

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

1.9

ALICATA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione all'emergenza causata dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila procede, al fine di ridurre i costi di funzionamento dell'ente e dell'azienda partecipata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla incorporazione di funzioni, attività e personale dipendente dell'Azienda speciale e suo Ente strumentale, "Agenzia per lo sviluppo". L'incorporazione non comporterà oneri aggiuntivi per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila».

Art. 2.**2.1000**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e sostituire le parole: «del relativo impianto» con le seguenti: «il relativo impianto».

Art. 3.**3.1**

RANUCCI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» inserire le seguenti: «ai crediti di lavoro,».

3.2

INCOSTANTE, ADAMO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sopprimere il comma 5.

3.3

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 gennaio 2011» con le seguenti: «31 giugno 2010».

3.4

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 5, le parole da: «i debiti insoluti,» fino a: «rivalutazione monetaria» sono soppresse.

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In fase di prima attuazione, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008».

4.3

FLUTTERO

Al comma 2, dopo la parola: «avvia», aggiungere le seguenti parole: «, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali».

4.4

INCOSTANTE, DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, dopo la parola: «avvia» aggiungere le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,».

4.1000

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato alla emergenza rifiuti» con le seguenti: "di cui al de-

creto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

Art. 5.

5.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della peculiarità dell'impiego e tenuto conto della oggettiva difficoltà di definire il quadro dell'impegno straordinario per l'assolvimento delle particolari competenze attribuite al personale militare assegnato alle unità di cui all'articolo 2, nonché al personale militare di cui all'articolo 5, è riconosciuta un'indennità straordinaria operativa mensile individuale da determinare con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile, in relazione alle specifiche professionalità, e comunque nella misura massima corrispondente a duecento ore di lavoro straordinario. Gli oneri connessi al presente comma, previsti nel limite massimo complessivo di spesa mensile pari a 400.000 euro, trovano integrale copertura nelle risorse di cui all'articolo 2, comma 2».

5.0.1

SANTINI, CARRARA

Dopo l'articolo 5, inserire, il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso";

c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

1-*ter*. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383.";

d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-*bis*. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-*ter*. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative *Search and rescue* (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-*ter* è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una commissione paritetica ENAC-CNSAS".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

3. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 è integrato a decorrere dall'anno 2010 di euro 250.000.

4. All'onere di cui al precedente comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004».

5.0.1 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 5, inserire, il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di eli-soccorso";

c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383.";

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

2-bis. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

2-ter. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque pratica, con qualsiasi mezzo, attività sciistica in percorsi fuori pista, perché non compresi nell'area sciabile attrezzata e delimitata, ovvero pratica con evoluzioni acrobatiche suscettibile di creare pericolo per l'incolumità pubblica, o comunque viola le prescrizioni adottate dalle autorità amministrative e dai gestori degli impianti volte a garantire adeguati livelli di sicurezza dell'utilizzo delle aree sciabili, è punito con la multa da euro 500 a euro 3.000 ed è sempre ordinata la confisca dei mezzi con cui è stato commesso il reato.

3. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 è integrato a decorrere dall'anno 2010 di euro 250.000.

4. All'onere di cui al precedente comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 6.

6.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto», sopprimere il segno di interpunzione «,».

6.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:

«A tal fine, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 355 milioni di euro, per l'anno 2011.»

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ad ogni fine di trasferimento della proprietà, è stabilito in 355 milioni di euro".

6.1

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del carico termico» con le seguenti: «della produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e dell'energia termica annua espressa in KW termici».

Art. 7.**7.1**

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Campania, è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione stessa o ad altro ente pubblico territoriale, e sono individuate le risorse finanziarie: necessarie all'acquisizione dell'impianto».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con la Regione stessa», sopprimere le seguenti: «o ad altro ente pubblico anche non territoriale».

7.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile».

7.5001

IL RELATORE

Al comma 2 inserire, in fine le seguenti parole:

«A tal fine, nelle more della definizione del valore di acquisto da parte dell'ENEA di cui all'articolo 6 e del collaudo definitivo di cui all'articolo 7 comma 7, nonché dell'emanazione dell'apposito provvedimento normativo di cui al presente comma, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 370 milioni di euro, per l'anno 2011".»

7.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «due».

7.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «Al Dipartimento», aggiungere le seguenti: «della Protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» aggiungere il seguente periodo: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2».

7.6

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» aggiungere le seguenti: «del termovalorizzatore».

7.1001

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «degli scarichi idrici,», inserire le seguenti: «l'impianto».

7.7

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 7 sostituire le parole: «al carico termico» con le seguenti: «alla produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e all'energia termica annua espressa in KW termici».

7.5002

IL RELATORE

Al comma 7, inserire, in fine, le seguenti parole:

«Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del soggetto costruttore».

7.8

IL GOVERNO

Al comma 8, la parola: «definitivo» è soppressa.

7.9RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI,
MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «del 25 per cento».

7.5003

IL RELATORE

Al comma 8, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole:

«Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma precedente, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto».

7.1002

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «prevista della normativa», con le seguenti: «prevista dalla normativa».

7.1003

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «assolvimento alla», con le seguenti: «assolvimento della».

Art. 8.**8.1**

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 1, dopo le parole: «all'esito positivo del collaudo definitivo» aggiungere le seguenti: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento», aggiungere la seguente: «già».

8.3

RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative all'impianto.»

8.4

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 4 sostituire le parole: «del carico termico» con le seguenti: «della produttività annua di energia elettrica espressa in KW/h e dell'energia termica annua espressa in KW termici».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «servizi, di vigilanza dinamica antincendio» inserire le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2009, n. 3768, in quanto compatibile».

9.5001

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "nel limite" inserire le seguenti: "di 7,2 milioni di euro nell'ambito".

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008» con le seguenti: «Sino all'approvazione di apposito piano industriale da parte della provincia di Napoli, anche per il tramite della società provinciale,» e sopprimere l'ultimo periodo.

9.3

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» con le seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale,».

9.4

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «di categoria».

9.5002

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole:

«I relativi oneri sono a carico esclusivo della Società Asia, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe».

Art. 10.**10.1000**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «è eseguita», con le seguenti: «sono eseguite».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute».

10.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010», le parole: «alla collaudazione» con le seguenti: «al collaudo», dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008» e sopprimere le parole: «a regime».

10.1001

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 1», inserire le seguenti: «del decreto-legge n. 90 del 2008».

10.3

SAIA, FLUTTERO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. È consentito autorizzare sotto categorie di discariche per rifiuti pericolosi, dedicate a specifiche filiere, dove caso per caso, anche a seguito di opportuna analisi di rischio, è possibile applicare limiti di concentrazione per DOC, TOC e TDS diversi da quelli validi per le discariche di rifiuti pericolosi generiche"».

10.4

SAIA, FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «tranne che per quei rifiuti per i quali sono autorizzate specifiche discariche di filiera che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate».

10.5

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Sopprimere il comma 3.

10.6DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI*Al comma 3 dopo le parole: «compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore e sentite la regione Campania e le provincie interessate.».*

10.1002

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di protezione civile» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

10.7

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Sopprimere il comma 5.

10.8

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole. «, fino al 31 dicembre 2010» con le seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011.».

10.9

ANDRIA, DE LUCA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008».

10.9 (testo 2)

ANDRIA, DE LUCA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.5001

IL RELATORE

Al comma 6, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:
«, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 2008».

10.10

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal presidente della regione Campania».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disciplina sanzionatoria)

1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

2. Per la durata stabilita al precedente comma 1, continua ad applicarsi, ai fini della individuazione dell'Autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

Art. 11.

11.1

DI NARDO

Sopprimere l'articolo.

11.2

VILLARI, ASTORE, RANUCCI

Il comma 1 dell'articolo 11 è soppresso.

11.3

DI NARDO, BERTUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

11.4

VILLARI, DELLA SETA

Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: «sono attribuite,» aggiungere le seguenti: «in caso di palese ed accertata inadempienza da parte dei comuni,».

11.5

DI NARDO, BERTUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le competenze dei comuni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

11.6

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: « articoli 42, 48» sopprimere le seguenti: «e 50».

11.7

VILLARI

Al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «e 50» sono soppresse.

11.8DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI, BAIIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

11.9

FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 50».

11.10INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI,
FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze dei comuni fissate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.11

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 267» aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le competenze dei Comuni già individuate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006,».

11.12

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole. «n. 267» aggiungere le seguenti: «fatte salve le competenze dei comuni già individuate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.13

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia».

11.14

FLUTTERO

Al comma 1, sostituire la parola: «anche» con la parola: «prioritariamente».

11.15

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti da organizzarsi» sopprimere la parola: «anche» e sostituirla con la parola: «prioritariamente».

11.16

INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 1, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».

11.17

DI NARDO, BERTUZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente».

11.18

VILLARI, RANUCCI, DE LUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai comuni delle isole del Golfo di Napoli».

11.19

CORONELLA

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«2. Le società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, gestiscono i siti e le aree inerenti il ciclo dei rifiuti e gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ricadenti nei rispettivi territori provinciali. I comuni affidano il servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009.».

11.20

INCOSTANTE, DE LUCA, ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DELLA SETA, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti» inserire le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito, che eserciteranno le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;».

11.21

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito che eserciterà le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.22

FLUTTERO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestione integrata dei rifiuti», inserire le seguenti: «si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito che eserciterà le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11.23

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «le amministrazioni territoriali competenti,» con le seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» con le seguenti: «delle relative società» e le parole: «possono subentrare» con le seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,», e dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In fase di prima attuazione, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata, continuano ad essere gestite dai comuni in via diretta o indiretta."».

11.1000

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «in cui sono subentrati», con le seguenti: «in cui sono subentrate».

11.24

FLUTTERO

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale».

11.25

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale».

11.26

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso gara, e non si darà comunque luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.27

VILLARI

Al comma 2 dell'articolo 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso la scelta dei soggetti gestori sarà effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 152 del 2006, attraverso gara e comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nello stesso Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.28

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scelta dei soggetti gestori è effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge n. 166 del 2009, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciali.».

11.29

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi i compiti e le funzioni dei comuni che hanno rispettato gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione vigente ed in tal caso non opera il subentro di cui al presente articolo.».

11.30

VILLARI, RANUCCI

Dopo il comma 2, dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.».

11.31

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007, e contestualmente ne danno notizia al Prefetto, il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle amministrazioni comunali.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.32

FLUTTERO

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle Province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti

delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007 e contestualmente ne da notizia al prefetto il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.33

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007 e contestualmente ne da notizia al prefetto il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

11.34

MONTI, LEONI, CAGNIN, DELLA SETA, MAZZUCONI

Sostituire il comma 3 dell'articolo 11 con il seguente:

«3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per la annualità 2010 i comuni della regione Campania versano alle province o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso

di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province o per esse alle società provinciali quale corrispettivo dei servizi loro affidati il prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di un apposito Commissario *ad acta*. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le società provinciali agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) ed attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi a fronte delle annualità 2011 e successive. Per l'esercizio delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione delle suddette entrate le società provinciali potranno avvalersi, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, subentrando, fino alla scadenza degli stessi, in eventuali contratti già in essere al 31 dicembre 2010 tra le amministrazioni comunali ed i medesimi soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997».

11.35

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 5-bis,» e dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2010, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito ruolo comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.

5-ter. I soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un'unica cartella esattoriale riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali, ed entro e non oltre quindici giorni dall'incasso provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero

alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza».

11.35 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater,» e sostituire la parola: "esattori" con le seguenti: "presposti all'accertamento e alla riscossione" e dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2010, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.

5-ter. I soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo esecutivo riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza».

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le società provinciali per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA potranno avvalersi, seguendo anche i criteri previsti dai commi 5-bis e 5-ter, dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1, 2 e 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

11.35 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: "le amministrazioni territoriali competenti," con le seguenti: "le amministrazioni provinciali", le parole: "delle società provinciali" con le seguenti: "delle relative società" e le parole: "possono subentrare" con le seguenti: "subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,"; ed inserire il seguente comma:

«2-bis. In fase di prima attuazione, sino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, continuano ad essere gestite dai comuni in via diretta o indiretta.».

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater", e sostituire la parola: "esattori", con le seguenti: "preposti all'accertamento e alla riscossione";

e dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-bis. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.

5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), potranno avvalersi dei soggetti

di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.»

11.36

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 3, dopo le parole: «di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,» *inserire le seguenti:* «limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale citata».

11.37

VILLARI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,», *inserire le seguenti:* «limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della citata legge regionale,».

11.38

DI NARDO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi della legge regionale vigente».

11.39

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «Le dette società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine».

11.40

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

11.41

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.42

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole: «accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni» con le seguenti: «per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma possono accedere alle informazioni in possesso dei comuni».

11.43

VILLARI

Al comma 4 le parole: «accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma possono accedere alle informazioni in possesso dei comuni».

11.44

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «ai contratti di locazione» aggiungere le seguenti: «, anche richiedendo l’ausilio degli organi di polizia tributaria.»

11.45

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4», con le seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,».

11.46

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di mancata rimozione di rifiuti».

11.47

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A fronte del mancato recupero ai sensi del comma 3 di eventuali importi evasi, il Ministero dell’interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e per la devoluzione del gettito d’imposta RC auto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma».

11.48

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

11.49

DI NARDO

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti esistenti forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa regionale vigente».

11.50

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base di criteri di flessibilità di cui all'articolo 10, comma 1-bis, della legge regionale della Campania n. 4 del 2007».

11.51

FLUTTERO

Al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso per i comuni sede degli impianti esistenti forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità di cui all'articolo 10, comma 1-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4».

11.53

VILLARI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i comuni sedi degli impianti sono previste forme di ristoro e compartecipazione

da definirsi d'intesa tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4».

11.52

DE LUCA, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa con i comuni stessi».

11.54

DI NARDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite forme di ristoro e compartecipazione, da definirsi d'intesa con la regione, le province e i comuni interessati, anche al fine di compensare l'effetto delle misure di cui al presente articolo».

11.1001

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «relativa titolarità», *sopprimere il segno di interpunzione:* «,».

11.55

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «di Santa Maria Capua Vetere, di Battipaglia, di Casalduni e Pianodardine».

11.56

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società» con le seguenti: «ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego».

11.1002

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «risorse alla scopo», con le seguenti: «risorse allo scopo».

11.57

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

11.58

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 1,50» con le seguenti: «euro 4».

11.0.1

FLUTTERO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accordo di programma)

1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO₂, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente promuove un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, let-

tera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 29, con soggetti pubblici aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei consorzi stessi».

12.2

FLUTTERO

Al comma 2 dopo le parole: «sono recuperate» inserire le seguenti: «prioritariamente mediante compensazione del minor gettito per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale, i minori trasferimenti erogati per i risparmi della politica, i contributi arretrati per le spese sostenute dai Comuni per gli uffici giudiziari e in mancanza».

12.3

VILLARI

Al comma 2 dell'articolo 12, dopo la fine, del secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato relativi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziari. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale

mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello stato».

12.4

DE LUCA, DELLA SETA, BONINO, CHITI, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, CARLONI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato relativi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziari. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello Stato».

Art. 13.

13.1

CORONELLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il personale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, addetto alle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è trasferito alle ditte che subentrano, quali affidatarie del servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009, nelle predette attività, secondo il criterio del passaggio di cantiere previsto dal CCNL di categoria. A tal fine, i relativi bandi di gara devono precisare il numero degli addetti oggetto del predetto passaggio».

13.2

DE LUCA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «, il consorzio unico di bacino delle provincie di Napoli e di Caserta,» con le seguenti parole: «, i consorzi delle provincie di Napoli e di Caserta,».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «definiscono», e al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il consorzio» con le parole: «I consorzi».

13.3

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il Consorzio provvede» inserire le seguenti: «con procedure concorsuali».

13.4

DE LUCA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, MAZZUCONI

Ai commi 1 e 3 sopprimere le parole: «alla data del 31 dicembre 2001».

13.5001

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2010» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei Consorzi a valere sulle proprie risorse,».

13.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Art. 14.

14.1

DI NARDO

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

14.2

GASBARRI, ZANDA, ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 1.

14.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,»; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico».

14.4 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale.»; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti da accertare con decreto del Ministro competente da registrare alla Corte dei Conti».

14.5

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato ad avviare procedure» sopprimere la seguente: «straordinarie».

14.6

GASBARRI, ZANDA, BAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 2 e».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «valorizzazione delle esperienze» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere le parole: «nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2» e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, sopprimere le parole: «, 2,».

14.7

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di qualifica dirigenziale».

14.8

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche di qualifica dirigenziale».

14.700

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "qualifica dirigenziale", inserire le seguenti: "con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008".

Conseguentemente al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ", ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere".

14.1000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006».

14.9

DI NARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152».

14.10

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152».

14.11

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

*Sopprimere il comma 2.***14.12**

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modalità valutative» inserire la seguente: «concorsuali».

14.13

DI NARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche speciali».

14.14

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche speciali».

14.15

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 2, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,» inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali,».

14.16

DI NARDO

Al comma 2, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali».

14.17

ADAMO, INCOSTANTE, ARMATO, ANDRIA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza» con le seguenti: «conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.18

DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: « professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza» con le seguenti: «conoscenza acquisita nel Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

14.19

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 3.

14.1001

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009», con le seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del 2009».

14.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.

3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale transitato nella tabella B ai sensi del presente comma si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 90 del 2008.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005 nell'area e posizione economica di appartenenza».

14.21

BIANCO, DELLA SETA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "personale di protezione civile", aggiungere le seguenti: "assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e con il personale"».

14.22

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 4.

14.23

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 5.

14.5001

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: "4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di 150 unità".

14.24

FLERES, ALICATA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, a qualunque forma normativa di comando, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo all'entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni».

14.25

FLERES, ALICATA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

14.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le seguenti parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri". Al comma 4 del medesimo articolo 74 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo". Al conseguente onere, quantificato in euro 2,2 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come ridefinito dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

14.0.2

IL RELATORE

Al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per indennità di trasferimento)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis

dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dal 1° giugno 2010, una quota parte, pari ad euro 871.709 per il 2010 e ad euro 1.539.075 a decorrere dall'anno 2011, delle risorse stanziati dall'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, preordinate a migliorare la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, così destinate:

a) assunzione di n. 7 unità nella qualifica di direttore antincendi dagli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

b) assunzione di n. 5 atleti da destinare al Gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 145 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) reclutamento di n. 31 orchestrali, di cui un direttore di banda musicale da assumere nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrate, in sede di prima attuazione, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini del reclutamento del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del presente articolo, in sede di prima attuazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'assunzione avviene tramite procedura di selezione straordinaria riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, ivi compreso il personale di cui al comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, che alla data del 31 dicembre 2009, sia impiegato nella banda musicale dei Vigili del fuoco e che risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio nell'ultimo quinquennio. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabiliti i titoli di studio, i requisiti di accesso, l'individuazione degli strumenti musicali costituenti la banda musicale, nonché la durata e le modalità dello specifico corso di formazione. Ai fini della partecipazione alla selezione straordinaria si prescinde dal possesso del limite di età e dell'idoneità psico-fisica previsti dalla normativa vigente. La graduatoria della procedura di selezione straordinaria resta vigente per due anni dalla data di approvazione della stessa.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della propria immagine. Il Ministero dell'in-

terno, attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche avvalendosi di enti, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, già esistenti o da costituire, consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali di cui al presente comma, nel rispetto, ed in coerenza, con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento. Tale attività è realizzata anche in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 4 del presente articolo, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

6. Le disposizioni contenute nel comma 5 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

7. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono eliminate e le parole: ", e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco." sono sostituite dalle seguenti: ". Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore dei predetti volontari delle Forze armate, continua ad applicarsi la percentuale di riserva del 45 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

8. In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i rapporti instaurati e gli atti adottati dalla fondazione Obiettivo Sicurezza Civile Onlus, costituita con atto notarile repertorio n. 5779, raccolta n. 3394, stipulato in data 27 novembre 2008, continuano ad essere validi.

9. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precisi compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico del Fondo di Protezione Civile, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione, nei territori colpiti».

14.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per indennità di trasferimento)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dal 1° giugno 2010, una quota parte, pari ad euro 871.709 per il 2010 e ad euro 1.539.075 a decorrere dall'anno 2011, delle risorse stanziati dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, preordinate a migliorare la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, così destinate:

a) assunzione di n. 7 unità nella qualifica di direttore antincendi dagli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

b) assunzione di n. 5 atleti da destinare al Gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 145 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) reclutamento di n. 31 orchestrali, di cui un direttore di banda musicale da assumere nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrate, in sede di prima attuazione, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della propria immagine. Il Ministero dell'interno, attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche avvalendosi di enti, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, già esistenti o da costituire, consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali di cui al presente comma, nel rispetto, ed in coerenza, con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento. Tale attività è realizzata anche in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 4 del presente articolo, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

5. Le disposizioni contenute nel comma 5 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

6. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono eliminate e le parole: ", e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco." sono sostituite dalle seguenti: ". Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore dei predetti volontari delle Forze armate, continua ad applicarsi la percentuale di riserva del 45 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

7. In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i rapporti instaurati e gli atti adottati dalla fondazione Obiettivo Sicurezza Civile Onlus, costituita con atto notarile repertorio n. 5779, raccolta n. 3394, stipulato in data 27 novembre 2008, continuano ad essere validi.

8. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precisi compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico del Fondo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche al fine di favorire l'attività di ricostruzione, nei territori colpiti».

14.0.2 (testo 3)

IL RELATORE

Al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per indennità di trasferimento)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dal 1° giugno 2010, una quota parte, pari ad euro 255.473 per il 2010 e ad euro 482.669 a decorrere dall'anno 2011, delle risorse stanziato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, preordinate a migliorare la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, così destinate:

a) assunzione di n. 7 unità nella qualifica di direttore antincendi dagli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi, prorogata, da ultimo, dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

b) assunzione di n. 5 atleti da destinare al Gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 145 e seguenti del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della propria immagine. Il Ministero dell'interno, attraverso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche avvalendosi di enti, fondazioni o altri soggetti di diritto privato, già esistenti o da costituire, consente l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali di cui al presente comma, nel rispetto, ed in coerenza, con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento. Tale attività è realizzata anche in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 3 del presente articolo, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

6. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse e le parole: ", e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco." sono sostituite dalle seguenti: ". Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore dei predetti volontari delle Forze armate, continua ad applicarsi la percentuale di riserva del 45 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

7. In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, i rapporti instaurati e gli atti adottati dalla fondazione Obiettivo Sicurezza Civile Onlus, costituita con atto notarile repertorio n. 5779, raccolta n. 3394, stipulato in data 27 novembre 2008, continuano ad essere validi.

8. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precisi compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 15.

15.1

INCOSTANTE, ADAMO, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Sopprimere l'articolo.

15.2

ADAMO, INCOSTANTE, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 1.

15.3

DI NARDO

Sopprimere il comma 1.

15.4

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in ambito europeo ed internazionale».

15.5

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'applicazione delle previsioni normative» fino alla fine del periodo.

15.6

INCOSTANTE, ADAMO, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008,» fino alla fine del periodo.

15.7

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti».

15.8

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 2.

15.5001

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" inserire le seguenti: "per la finanza pubblica".

15.9

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'organizzazione delle strutture territoriali» con le seguenti: «di Servizio delle Componenti istituzionali territoriali e locali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

15.10

FLUTTERO

Sopprimere il comma 3.

15.11

GASBARRI, ZANDA, RANUCCI, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO

Sopprimere il comma 3.

15.12

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» con le seguenti: «qualora non siano state attivate le procedure per la costituzione dei collegi».

15.13

GRILLO, ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» con le seguenti: «; resta tuttavia impregiudicata la validità dei procedimenti nei quali i collegi arbitrali siano già stati costituiti».

15.14

GRILLO, ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità con le seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali già costituiti presso cui pendono i giudizi».

15.14 (testo 2)

GRILLO, ZANETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità" con le seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali già costituiti presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia sia stata trattenuta in decisione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.».

15.600

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatre" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque"».

15.600 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatre" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque".

3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.200

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (*Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana.*) - 1. Le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi"».

15.200 (testo 2/1)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'Associazione della Croce Rossa italiana, per gli eventi che la medesima svolge nel settore degli aiuti umanitari e della cooperazione internazionale, secondo le direttive della federazione internazionale delle società di Croce Rossa, non trovano applicazione l'articolo 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

15.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (*Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana.*) - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato"».

15.15

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La strutturazione del sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, nel rispetto delle competenze regionali. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata possono essere stabilite, sentiti la Conferenza Unificata Stato-Regioni e gli enti territoriali coinvolti».

15.16

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi di prevenzione di interesse nazionale sono definiti sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.».

15.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono soppresse».

15.17

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

3-ter. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta alla fine del comma il seguente periodo: "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse".

3-quater. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo le parole: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

15.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Formazione continua dei pubblici dipendenti)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, e presso gli enti pubblici nazionali, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dagli altri enti preposti per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna Amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti

delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative».

15.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Formazione continua dei pubblici dipendenti)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna Amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'Amministrazione che le ha conferite al Fondo.».

15.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Formazione continua dei pubblici dipendenti)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento

delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna Amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'Amministrazione che le ha conferite al Fondo.».

15.0.2

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Stato di prima emergenza e potere di ordinanza*). – 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di prima emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. In ogni caso, lo stato di prima emergenza non può eccedere la durata massima di due anni.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli articoli può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Le ordinanze di cui al presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"».

15.0.3

DI NARDO, PARDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, sopprimere la parole da: «quelli relativi ai grandi eventi», fino alla fine del periodo.

15.0.701

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale"».

Art. 16.**16.1**

DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

16.2

INCOSTANTE, ADAMO, GASBARRI, ZANDA, ARMATO, ANDRIA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere l'articolo.

16.3

D'ALIA, BIANCHI

Sopprimere l'articolo.

16.4

ASTORE, BRUNO

Sopprimere l'articolo.

16.5

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere l'articolo.

16.6

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 1.

16.7DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI,
RANUCCI, BAIO*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando le funzioni assegnate al medesimo dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi S.p.A.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi».

16.8

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO

Al comma 1 dopo le parole: «agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «nel caso degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,».

16.9

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 1, sostituire le parole: «funzioni strumentali» con le seguenti: «attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.10

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO

Al comma 1, dopo le parole: «, con sede in Roma» aggiungere le seguenti: «, per l'espletamento di specifici compiti operativi».

16.11

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, ADAMO, INCOSTANTE, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. – Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite dei suoi Uffici detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della protezione civile S.p.A. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) definizione delle aree di attività;
- b) definizione del piano industriale;
- c) definizione delle strategie e dei programmi.

1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sotto il profilo strutturale.

1-*quater*. La Protezione civile S.p.A., società *in house*, svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile».

16.12

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 2.

16.5001

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 3 a 10.

16.13

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 3.

16.14

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

16.15

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3 dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,» aggiungere le seguenti: «e ferme restando le competenze del Dipartimento nazionale della protezione civile».

16.16

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sostituire le parole: «ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «ha ad oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.17

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO

Al comma 3, sostituire le parole: «, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento,» con le seguenti: «, ha ad oggetto lo svolgimento di attività e compiti per il medesimo Dipartimento,».

16.18

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ha ad oggetto» inserire la seguente: «esclusivo».

16.19

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «lo svolgimento delle funzioni strumentali» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «lo svolgimento delle sole funzioni strumentali, con esclusione in ogni caso di quelle connesse ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge

7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

16.20

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «lo svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «lo svolgimento delle sole attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.21

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, ADAMO, INCOSTANTE, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sostituire le parole: «ivi compresa» con le seguenti: «ovvero».

16.22

ADAMO, INCOSTANTE, FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «risorse tecnologiche» inserire le seguenti: «per l'informazione e la comunicazione».

16.23

DI NARDO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «e ferme restando» fino alla fine del periodo.

16.24

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 3, dopo le parole: «, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole «e delle regioni.».

16.902

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: "la progettazione" fino a: "Dipartimento della protezione civile" con le seguenti: "provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile".

16.25

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «la direzione lavori» aggiungere le seguenti: «di ricostruzione ed opere pubbliche d'emergenza».

16.26

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché l'acquisizione di» con le seguenti: «ad esclusione dell'acquisizione».

16.27

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli» con la seguente: «quelli».

16.28

ADAMO, INCOSTANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, dopo le parole: «negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile» aggiungere le seguenti: «e da esso individuati».

16.29

DI NARDO

Al comma 3, sopprimere le parole: «socio-economica-ambientale».

16.30

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225,», inserire le seguenti: «e ad esclusione di».

16.31

DI NARDO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «quelli relativi ai grandi eventi» fino alla fine del primo periodo.

16.32

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

16.33

FERRANTE, DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO

Al comma 3, sostituire le parole: «, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401» *con le seguenti:* «, con procedure di evidenza pubblica e di trasparenza ai sensi della normativa europea».

16.35

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «, i cui contenuti sono sottoposti al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato»,

16.34

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO

Al comma 3, dopo le parole: «I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio», *aggiungere le seguenti:* «che deve essere sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

16.36

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, è presentata al Parlamento una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle iniziative che si intendono intraprendere»,

16.37

DI NARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contratto di servizio di cui al comma precedente deve ispirarsi ai criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Esso è valido soltanto dopo l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che dovranno esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione del contratto stesso. In mancanza, la società non è operativa».

16.38

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 4.

16.901

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto.».

16.39

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 4, sopprimere la parola: «boschivi».

16.40

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con conseguente risoluzione del contratto in corso».

16.41

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «previo congruo indennizzo del contraente originario».

16.900

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a nominare nell'ambito della società affidataria del servizio di gestione della flotta aerea un dirigente responsabile con i compiti di verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili, alla formazione del personale, ed alla destinazione delle risorse erogate dal Dipartimento della protezione civile. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico».

16.900 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a nominare nell'ambito della società affidataria del servizio di gestione della flotta aerea un dirigente responsabile con i compiti di verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, che devono essere totalmente conformi alle prescrizioni del disciplinare tecnico elaborato dalla Protezione civile ed allegato al contratto. Si applicano nella fattispecie le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, e l'articolo 24 della legge 241 del 1990. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico».

16.42

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 5.

16.43

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed».

16.44

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 5, sopprimere le parole: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed».

16.45

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 5, sopprimere le parole: «assumere partecipazioni.».

16.46

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, ANDRIA, MAZZUCONI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «La società è tenuta ad avvalersi», fino alla fine del periodo.

16.47

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.» con le seguenti: «si avvale dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.».

16.48

DI NARDO

Al comma 5, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale.».

16.49

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 6.

16.50

DI NARDO

Al comma 6, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», *aggiungere le seguenti:* «e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere.».

16.51

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Al comma 6, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», *inserire le seguenti:* «e sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari nonché del Consiglio di Stato.».

16.52

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 6, dopo le parole: «è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *aggiungere le seguenti parole:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

16.53

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 6, dopo le parole: «Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.» *con le seguenti:* «Con successivo decreto, da approvare con le medesime modalità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.».

16.54

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 6, dopo le parole: «per il primo periodo di durata in carica», *aggiungere le seguenti:* «Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il collegio sindacale è composto di cinque membri, tre effettivi, di cui due magistrati nominati dal Presidente della Corte dei Conti, e due supplenti. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, la nomina a membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è incompatibile con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.».

16.55

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 7.

16.56

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) la proprietà del capitale sociale deve essere costituita per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dal Ministero per le infrastrutture e per un terzo dal Ministero dell'ambiente;

b) è vietato esplicitamente cedere azioni o costituire su di essi diritti favore di terzi;

b-bis) la nomina del consiglio di amministrazione deve essere assegnata per un terzo al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un terzo al Ministro per le infrastrutture e i trasporti e per un terzo al Ministro dell'ambiente;».

16.57

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b*) che il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della società, richieda il parere parlamentare che è espresso, a maggioranza dei due terzi dei membri, dalle commissioni permanenti competenti delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. La richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico;

b-bis) che i membri del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, siano scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di cui alla lettera *b*) sono incompatibili con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

b-ter) che coloro che, con la procedura prevista alle lettere *b*) e *b-bis*), sono nominati membri del Consiglio di amministrazione di protezione civile S.p.A. siano tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio competente per la nomina: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b-bis*); 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui alla presente lettera, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti;

b-quater) che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica tre anni;

b-quinquies) che le indennità di carica siano determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;».

16.58

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «dell'intero Consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «all'interno del quale deve essere assicurata la presenza di un membro indicato dalla Corte dei Conti e di un membro indicato dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

16.59

DELLA SETA, ZANDA, GASBARRI, FERRANTE, INCOSTANTE, ADAMO, BONINO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «in maniera prevalente» con le seguenti: «in maniera esclusiva».

16.60

DI NARDO

Al comma 7, lettera e), sostituire la parola: «prevalente» con la seguente: «esclusiva».

16.61

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 8.

16.62

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI,
MOLINARI, RANUCCI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «se non altrimenti determinato» fino alla fine del periodo.

16.63

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «se non altrimenti determinato» fino alla fine del periodo.

16.64

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 9.

16.1000

IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «Repubblica italiana», sopprimere il segno di interpunzione: «,».

16.65

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 10.

16.66

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 10, sostituire le parole da: «Il rapporto di lavoro» fino alle parole: «non regolamentare» con le seguenti: «Il reclutamento del personale della società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base

di requisiti di competenza e professionalità. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

16.67

GASBARRI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il reclutamento del personale della Società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base di requisiti di competenza e professionalità».

16.68

GASBARRI, ZANDA, MAZZUCONI

Al comma 10, al secondo periodo, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

16.69

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO, INCOSTANTE, ADAMO, ROILO, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI

Al comma 10, dopo le parole: «di natura non regolamentare sono definite» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali,».

16.700

IL RELATORE

Al comma 10, al secondo periodo, dopo le parole: "sono definite" inserire le seguenti: ", in fase di prima applicazione," e aggiungere in fine il seguente periodo: "La società si avvale anche del personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tali fini applicabile anche al personale non dirigenziale".

16.70

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, INCOSTANTE, ADAMO, BAILO, ARMATO, ANDRIA

Al comma 10, sostituire le parole: «svolgimento delle funzioni strumentali» con le seguenti: «svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo».

16.71

DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAILO, ROILO, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI

Al comma 10, sostituire le parole: «presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società» con le seguenti: «presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, solo su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, è trasferito definitivamente alla Società».

16.72

ADAMO, INCOSTANTE, MAZZUCONI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini della costituzione della protezione civile S.P.A., per il personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge n. 244 del 2007 in particolare per il personale già in servizio, compreso quello di ruolo, la cui permanenza è necessaria per l'espletamento delle peculiari funzioni di protezione civile anche a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

16.73

ADAMO, INCOSTANTE, MAZZUCONI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in materia di ruolo speciale della protezione civile

non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

16.74

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 11.

16.3000

IL RELATORE

Al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della società per azioni d'interesse nazionale denominata "Protezione civile servizi S.p.A." di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

16.75

GASBARRI, ZANDA, LEGNINI, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 12.

16.0.1

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Stato di emergenza successivo e riconfigurazione della sua estensione territoriale e durata). – 1. Superato lo stato di prima emergenza di cui all'articolo 5 comma 1, e raccolti i dati tecnico-scientifici sugli effetti dannosi provocati dagli eventi a persone o a cose, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, elabora

una proposta volta a riconfigurare o eventualmente a confermare la durata e l'estensione territoriale dello stato di emergenza, alla luce dei dati tecnico-scientifici raccolti. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. La proposta concernente lo stato di emergenza successivo è sottoposta al Consiglio dei ministri, che delibera sulla stessa secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 1. In ogni caso, lo stato di emergenza successivo non può eccedere la durata massima di tre anni. Per la programmazione, l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si procede comunque sentiti gli enti locali interessati.

2. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tenendo conto prioritariamente delle esigenze di assicurare il ripristino della funzionalità delle opere pubbliche più importanti e dei siti strategici nel territorio colpito dall'evento, la tutela del diritto alla salute e del diritto all'istruzione dei cittadini delle aree in questione, nonché degli altri diritti e interessi spettanti agli stessi, con particolare riferimento: a) agli interventi per il ristoro dei danni ai beni mobili e immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, assicurando in ogni caso la integrale copertura dei costi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni principali; b) alle agevolazioni fiscali e contributive necessarie in relazione agli effetti dannosi dell'evento e alla ripresa delle attività produttive e professionali; c) alle misure di sostegno all'occupazione; d) alle misure a favore delle imprese che abbiano subito conseguenze sfavorevoli dagli eventi calamitosi. Gli interventi a favore delle aree colpite sono individuati tenendo conto dei dati scientifici raccolti sulle caratteristiche dell'evento calamitoso, nonché dell'entità dei danni cagionati dallo stesso. Le deroghe alle normative sui lavori pubblici non possono eccedere la durata dello stato di emergenza successivo di cui al comma 1 e devono essere supportate dal riscontro di situazioni di urgenza, in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria e nazionale. Lo stato di emergenza successivo di cui al presente articolo deve comunque assicurare l'equità e l'omogeneità degli interventi in caso di calamità sul territorio, tenuto conto delle specificità di ciascun evento calamitoso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le ordinanze emanate nell'esercizio della predetta delega sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di sua diretta emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provve-

dimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Il commissario delegato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri in cui viene dato conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La relazione è altresì trasmessa dal Governo alle Camere. Per la definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici e privati danneggiati e per la pianificazione degli interventi di ricostruzione e manutenzione degli edifici pubblici danneggiati, il commissario delegato può avvalersi di un soggetto attuatore, previo parere delle amministrazioni competenti. Gli interventi di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione devono comunque assicurare il pieno rispetto delle più avanzate norme tecniche di costruzione.

5. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può istituire un comitato di rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le iniziative utili per il superamento dello stato di emergenza successivo.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo in deroga alle leggi vigenti riportano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate, dando conto nella motivazione anche delle esigenze di cui al comma 2.

7. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le stesse ordinanze sono trasmesse ai sindaci interessati per l'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le ordinanze di cui al presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

16.0.2

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

- b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ed altre istituzioni di ricerca;
 - f) la Croce rossa italiana;
 - g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - h) le organizzazioni di volontariato;
 - i) il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)».
-

16.0.3

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla tipologia e all'intensità dell'evento calamitoso, la regione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un programma, anche pluriennale, di interventi diretti a favorire la ripresa economica e produttiva nel territorio colpito dall'evento calamitoso"».

16.0.4

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. Informazioni alla popolazione*). - 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale definito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

5. Il sindaco garantisce, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265, un'adeguata informazione alla popolazione colpita dall'evento circa le situazioni di pericolo per calamità naturale, sia in fase di previsione e di prevenzione, sia in fase di emergenza e di ricostruzione"».

16.0.5

ASTORE, BRUNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente agli eventi caratterizzati da straordinarietà ed imprevedibilità e comunque ai grandi eventi non programmati da più di centottanta giorni. Per i grandi eventi che non hanno tali caratteristiche, la competenza del Dipartimento di protezione civile è in ogni caso limitata alla previsione o prevenzione dei rischi connessi all'evento medesimo, con esclusione della gestione ed organizzazione degli interventi conseguenti all'evento e della realizzazione di strutture"».

Art. 17.**17.1**

FERRANTE, DELLA SETA, GASBARRI, ZANDA, ROILO, LUMIA, DE LUCA

Sopprimere l'articolo.
_____**17.2**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere l'articolo.
_____**17.3**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
_____**17.4**

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Dipartimento della protezione civile. per i profili di competenza,» con le seguenti: «il Dipartimento della protezione civile e le autorità di bacino per i profili di competenza,».
_____**17.5**

MOLINARI

*Al comma 1 al primo periodo, sopprimere le parole: «o delle province autonome».**Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province*

autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione».

17.6

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «, avvalendosi,» con le seguenti parole: «, assicurando il pieno coordinamento con le attività ordinarie delle autorità di bacino, nonché la massima omogeneità con gli strumenti pianificatori adottati dalle stesse. I commissari possono avvalersi,».

17.7

DI NARDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «al termine dell'incarico» con le seguenti: «annualmente e comunque al termine dell'incarico».

17.8

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «al termine dell'incarico» con la seguente: «annualmente»

17.8 (testo 2)

MONTI, LEONI, CAGNIN, DI NARDO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,», inserire le seguenti: «annualmente e».

17.9

D'ALIA, BIANCHI, ASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei PAI e dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i comuni non possono rilasciare concessione edilizie. Nelle more dell'aggiornamento dei PAI sono sospese le concessioni edilizie di opere e manufatti privati che insistono in aree individuate dai soggetti competenti come aree a pericolosità elevata (P3), molto elevata (P4), a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4)».

17.10

DI NARDO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ivi incluso» fino alla fine del comma.

17.11

DELLA SETA, BONINO, CHITI, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, BAIO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ivi incluso un ispettorato generale» fino alla fine del comma.

17.12

FLERES, ALICATA

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali indicati nel presente comma, valutato in euro 650.000 a decorrere dal 2010 si provvede quanto ad euro 650.000 per il 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 334 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto ad euro 650.000 a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120».

17.13

MONTI, LEONI, CAGNIN

Al comma 2, ultimo periodo, le parole da: «individuate » a: «ovvero,» sono sostituite dalle seguenti: "da individuarsi tra quelle disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero,".

17.14

FLERES, ALICATA

Al comma 2, ultimo periodo, le parole da: «individuate» a «ovvero,» sono sostituite dalle seguenti: «da individuarsi tra quelle disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero,».

17.15

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità connesse all'attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle dighe, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che al personale proveniente dal soppresso Registro italiano dighe e inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono conservate esclusivamente le voci del trattamento economico fondamentale nonché di quello accessorio aventi carattere fisso e continuativo, da attribuire a titolo di assegno personale riassorbibile con tutti i futuri miglioramenti economici».

17.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità connesse all'attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle dighe, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 175, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che al personale proveniente dal soppresso Registro italiano dighe e inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono con-

servate esclusivamente le voci del trattamento economico fondamentale nonché di quello accessorio aventi carattere fisso e continuativo, da attribuire a titolo di assegno personale riassorbibile con tutti i futuri miglioramenti economici.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma *2-bis*, valutato in euro 384.419,64 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

17.16

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Nell'ambito degli interventi diretti a fare fronte alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale di cui al comma 1, una quota annua pari 200 milioni di euro delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale e destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui al comma 240, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è destinata al finanziamento di opere relative ad interventi urgenti per il riassetto territoriale realizzati dagli enti destinatari dei finanziamenti. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili ambientali».

17.500

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di reperire le risorse necessarie all'esecuzione degli interventi, ivi compresi quelli da realizzare in termini di somma urgenza e necessaria a fronteggiare i danni causati dagli eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre dell'anno 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nonché per l'ulteriore esecuzione di interventi volti ad un'adeguata mitigazione permanente del rischio, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, così come rifinanziato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

17.17

CHITI, MARCUCCI, GRANAIOLO, BONINO, DELLA SETA, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, BARBOLINI, PINOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 31 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi,

nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, quantificati in 550 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies*.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010».

17.18

CHITI, MARCUCCI, GRANAIOLA, BONINO, DELLA SETA, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, BAIO, BARBOLINI, PINOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Per gli interventi di riparazione e di messa in sicurezza relativi agli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 sono stanziati 700 milioni di euro per l'anno 2010. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, con propria ordinanza, stabilisce le modalità e i criteri di trasferimento di detti fondi alle regioni e agli enti territoriali interessati.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "92 per cento";
- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "93 per cento";
- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "92 per cento";

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "93 per cento"».

17.19

GRANAIOLA, FERRANTE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. In considerazione della gravità dei danni provocati in provincia di Lucca dagli eventi alluvionali del dicembre 2009, sono stanziati per l'anno 2010 154 milioni di euro per gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi alluvionali.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, quantificati in 154 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento"».

17.20

D'ALIA, BIANCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le vittime del disastro del 1° ottobre 2009 che ha colpito la città di Messina nelle sue frazioni di Giampilieri, Altolia e Molino, nonché i comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Briga, siano esse persone offese o danneggiate, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, limitatamente ai procedimenti civili e penali connessi e collegati a detto disastro».

17.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del Codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua

persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del Codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.2

MONTI, LEONI, CAGNIN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di qualificazione professionale)

All'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titoli." sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private"».

17.0.3

FLERES, ALICATA, FLUTTERO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di qualificazione professionale)

All'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titoli." sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private"».

17.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Formazione degli operatori ambientali)

In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.5

FLERES, ALICATA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Formazione degli operatori ambientali)

In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.0.6

FLERES, ALICATA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale)

1. All'articolo 5, comma 11-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "su autorizzazione della regione territorialmente competente" sono aggiunte le parole: "o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 novembre 2008".

2. All'articolo 5, comma 11-*quater* della legge n. 84 del 1994, le parole da "k@#" a "uguale a 1 m" sono sostituite dalle seguenti: "quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s"».

17.0.7

LAURO, MALAN, FLUTTERO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni sui Commissari Straordinari)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, le parole: ", ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al predetto articolo 4, comma 2, già emanati si intendono conseguentemente modificati».

17.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni sui Commissari Straordinari)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, le parole: ", ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al predetto articolo 4, comma 2, già emanati si intendono conseguentemente modificati».

17.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari)

1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica

l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.

4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.

6. In deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento».

17.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari)

1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate

alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-*quater*.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di cui all'articolo 17-*quater*. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 18.**18.5001**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "5.000.000 per l'anno 2010" con le seguenti: "5.000.000 a decorrere dall'anno 2010";

conseguentemente sostituire la lettera a), del comma 1, con la seguente: "a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro 35.000.000 per l'anno 2011, e di 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno 2011 e di euro 37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale";

e inserire, dopo il comma 1, del medesimo articolo, il seguente comma: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, pari a 370 milioni di euro, per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate".

18.5001 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "5.000.000 per l'anno 2010" con le seguenti: "5.000.000 a decorrere dall'anno 2010";

conseguentemente sostituire la lettera a), del comma 1, con la seguente: "a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con ri-

ferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro 35.000.000 per l'anno 2011, e di 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno 2011 e di euro 37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale";

e inserire, dopo il comma 1, del medesimo articolo, il seguente comma: "1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 355 milioni di euro, per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate".
